

## Rassegna Stampa

[Organo del Servizio Nazionale Studi e documentazione sull'ambiente di lavoro](#)



# RSPP

### Rassegna Stampa sulla Prevenzione e Protezione dai rischi e danni da lavoro

Newsletter mensile contenente materiali su temi ergonomici e di prevenzione dei rischi e danni da lavoro, oltre una rassegna stampa di materiali pubblicati sui maggiori siti dedicati alla materia.



**RPSS sostiene la Campagna Eu-Osha, Ambienti di lavoro sani e sicuri a ogni età 2016-2017**



Periodicamente ci troviamo a doverci occupare di disastri, ci eravamo già occupati nel n.18 del 2012 del terremoto che ha sconvolto l'Emilia, in quell'occasione pubblicammo alcuni articoli apparsi sui vari siti che normalmente analizziamo per tenere i ns. lettori informati su quanto avviene nel campo dell'ergonomia e della sicurezza sul lavoro. Abbiamo deciso di non riproporre una ulteriore simile rassegna stampa, Chi volesse potrebbe rileggersi quanto pubblicato nella precedente occasione e forse non si accorgerebbe che sono passati 4 anni (purtroppo invano), se non fosse per gli inevitabili riferimenti geografici e temporali. In quell'occasione avevamo segnalato alla lettura: [Diritti dei lavoratori in caso di terremoto](#) un documento inviato da Marco Spezia e Marco Bazzoni a [rassegna.it](#); [Costruzioni antisismiche: siamo indietro](#) di Diego Alhaique; una riflessione sui [motivi alla base dei crolli](#) dal sito [amblav.it](#).

Scrivevamo in quell'occasione: ... *La magistratura si è, così, messa subito al lavoro e ha aperto un'inchiesta sui capannoni caduti, definendo "suicida la politica industriale a livello nazionale sulla costruzione di questi fabbricati". L'indagine punta a verificare se siano state rispettate le norme antisismiche previste dalla direttiva regionale del 2003, ma anche se ci siano state negligenze o mancanze nella costruzione e nella progettazione e nel collaudo degli edifici stessi.*

... *Cominciamo a definire il quadro normativo..."Si tratta di un quadro senza dubbio complesso. Questa tipologia di fabbricati deve adempiere, infatti, a diversi provvedimenti. Per quanto riguarda la sicurezza statica è ancora valida, nell'intero territorio nazionale, la norma 1086 del 1971 che stabilisce quali siano le regole da rispettare nelle costruzioni di edifici con struttura portante in cemento armato e acciaio. Parallelamente a questa esistono diverse norme relative alla sicurezza sismica, specifiche per le strutture in aree ritenute a rischio di terremoto: norme che hanno avuto un'evoluzione veloce, spesso proprio a seguito di questi catalismi: come quello di San Giuliano di Puglia, nel 2002, o più di recente quello che ha devastato l'Abruzzo nel 2009"...*

Questa volta il terremoto ha interessato paesi a vocazione turistica nel pieno della stagione estiva ma la sostanza purtroppo non cambia, come ha affermato Monsignor Pompili non è il terremoto che uccide, ma gli uomini con le loro opere imperfette. Speriamo che questa ulteriore catastrofe ci faccia capire l'importanza di avviare un progetto serio di prevenzione e recupero dei nostri disastrati territori, senza dover attendere la prossima catastrofe.

Pubblichiamo nella rubrica *In libreria* le Linee Guida predisposte nel 2009 dalla Protezione Civile per la riduzione della vulnerabilità di elementi non strutturali arredi e impianti e segnaliamo la Campagna raccolta fondi per la ricostruzione avviata da [sicurezzaalavoro.iclhub.it](#)

L'Associazione culturale iClhub ha scelto di attivarsi, come gran parte delle associazioni nazionali, per condurre una raccolta fondi (donazioni) per la fase di ricostruzione e messa in sicurezza sismica dei paesi dell'Italia centrale in gran parte distrutti dal sisma che li ha colpiti. La scelta, in coerenza con gli scopi statutari dell'Associazione di mutuo soccorso digitale, è quella di contribuire economicamente non alla fase di emergenza (già ampiamente supportata), ma nella lunga e complessa fase di ricostruzione e, soprattutto, messa in sicurezza sismica degli edifici, assieme a tutte le azioni di prevenzione e protezione dei cittadini italiani coinvolti dal rischio sismico.

Da [www.insic.it](http://www.insic.it)  
[Rep. n. 20166901](#)

**Ancora un nuovo accordo modificativo ed integrativo sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.** Di Cinzia Frascheri (Pubblicato su Ambiente & Sicurezza sul Lavoro - Ed. EPC Periodici ([www.insic.it/Rivista-Ambiente-e-Sicurezza-sul-lavoro](http://www.insic.it/Rivista-Ambiente-e-Sicurezza-sul-lavoro)).)

Da [www.diario-prevenzione.it](http://www.diario-prevenzione.it)  
[Rep. n. 20166902](#)

**Disegno di legge d'iniziativa dei Sen. Maurizio SACCONI, Serenella FUCSIA**

Da [www.rs-ergonomia.com](http://www.rs-ergonomia.com)  
[Rep. n. 20166903](#)

**Modifiche relative alle sostanze chimiche e alla valutazione del rischio chimico.** Comunicazione di Alfonso Territo, responsabile per l'ambiente, salute e sicurezza della FIM-CISL Piemonte, agli RLS.

[Rep. n. 20166903 A](#)  
[Rep. n. 20166903 B](#)

**Indicazioni di pericolo.  
Consigli di prudenza.**

Da [extra.suva.ch](http://extra.suva.ch)  
[Rep. n. 20166904](#)

**Lavoro al videoterminale: I nove consigli per lavorare comodi.**

Da [www.fiom-cgil.it](http://www.fiom-cgil.it)  
[Rep. n. 20166905](#)

**La consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nella valutazione dello stress lavoro-correlato.**

Da [www.portaleagentifisici.it](http://www.portaleagentifisici.it)  
[Rep. n. 20166906](#)

**Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE.**

Paolo Gentile,

**Osservare ed interpretare il lavoro attraverso l'esperienza dei lavoratori**

Modelli di intervento e metodologie di analisi dell'organizzazione,  
edizioni Palinsesto 2016.



Versione Ebook: 4,50 €

Per acquisti on line [www.edizionipalinsesto.it](http://www.edizionipalinsesto.it)



*Approfondendo... sul web*

Da [www.diario-prevenzione.it](http://www.diario-prevenzione.it)

### **LA MINISTRA RISCALDATA DEL SENATORE SACCONI**

Il testo del DDL presentato dal senatore Maurizio Sacconi e dalla senatrice Fucksia che, se venisse approvato dal Parlamento, apporterebbe modifiche sostanziali, a nostro parere molto negative, al d.lgs 81/08 e s.m.i.

Fin d'ora, dalla prima lettura, si può dire che traspare un intento abbastanza rozzo di deresponsabilizzazione degli imprenditori e di trasferimento delle responsabilità nella valutazione e gestione dei rischi ai consulenti tecnici che avranno il compito prevalente di certificare la conformità della gestione aziendale della sicurezza alle norme.

La valutazione dei rischi diventerebbe in qualche misura standardizzata e virtuale, affidata all'onniscienza pluridisciplinare del singolo consulente.

Conosciamo il mercato della consulenza in materia di salute e sicurezza nel lavoro, da una parte vi sono professionisti seri e preparati che svolgono con coscienza il loro lavoro con studi professionali che vedono la compresenza di diverse professionalità. Ma questi sono una esigua

minoranza rispetto alla bassa qualità complessiva dell'offerta di consulenza in materia di salute e sicurezza...

Questo è il primo motivo per cui la proposta non convince: senza una riforma normativa del codice civile sulla responsabilità del consulente questa proposta rappresenta un'avventura. Non basta una modifica al d.lgs 81/08 per fare sorgere un terziario della consulenza di qualità in grado di assumere le responsabilità della certificazione in materia di sicurezza.

La moltiplicazione di certificatori vendi e poco scrupolosi in materia di sicurezza e salute sul lavoro che potrebbe produrre l'impianto di questa modifica alla norma è inquietante.

Come dicevamo, queste sono le prime impressioni che derivano dalla lettura del testo, ci riserviamo di tornarvi sopra con adeguati approfondimenti.

Le argomentazioni del senatore Sacconi per illustrare la proposta sono più o meno le stesse del 2002, quando in veste di sottosegretario al lavoro propose una serie di modifiche al D.lgs 626.94 . Dopo 14 anni ripropone con poche varianti una minestra riscaldata.

Paolo Gentile (a cura di)

### **La partecipazione come bisogno organizzativo.**

Con contributi di:

Felice Paolo Arcuri, Massimo Concetti, Biagio Rotondo, Laura Sepe, Carlo Vagnozzi, Giuseppe



Venditti.

**Volume ebook: € 2,90**

Per acquisti on line [www.edizionipalinsesto.it](http://www.edizionipalinsesto.it)

Da [www.rs-ergonomia.com](http://www.rs-ergonomia.com)

## [SUL DECRETO MINISTERIALE 12 LUGLIO 2016](#)

Di Pietro Ferrari

Altra splendida prova -mi pare- dell'italico legislastore/normatore.

Mi riferisco al DM 12 luglio 2016 (in G.U. 8 agosto 2016).

Nello specifico, a un paio di punti:

- art. 1, c. 1, lett. b) "all'allegato I (Allegato 3A, decreto legislativo n. 81/2008) nella parte denominata «Contenuti minimi della comunicazione scritta del giudizio di idoneità alla mansione» sono soppresse le parole «Firma del lavoratore» e la nota 13;"

- il punto, nell'Allegato, relativo agli accertamenti per l'assunzione di alcol.

Non su molto, ma sulla prima questione una qualche esperienza posso vantarla.

Le domande che sempre, ossessivamente, ponevo a lavoratrici e lavoratori con riguardo alla visita di sorveglianza sanitaria erano: "quanto è durata la visita? - il medico competente aveva sottomano la tua cartella sanitaria e di rischio (o mostrava di averne scienza)? - ti ha fornito l'informazione circa il significato e i risultati della sorveglianza sanitaria? ti ha spiegato che, eventualmente, puoi fare ricorso?).

Le risposte erano negative in percentuale preoccupantemente alta.

Il trucco abituale consisteva in una noticina di fondo -scritta piccolo piccolo sul fondo del giudizio- che garantiva l'erogazione delle informazioni dovute. Asseverata, naturalmente, dalla firma richiesta all'ignaro lavoratore.

(Certo, ora che le Sacconiane proposte vorrebbero il medico competente come garante e certificatore della intera valutazione dei rischi e dell'adozione delle misure conseguenti, la cosa acquista una sua - malsana- logicità.)

Orbene, l'inutile -e dunque giustamente soppressa- nota 13 dell'Allegato 3 A diceva appunto che "La firma del lavoratore dovrà attestare l'informazione circa il significato e i risultati della sorveglianza sanitaria, la corretta espressione dei dati anamnestici, l'informazione circa la possibilità di ricorrere contro il giudizio di idoneità."

La cosa triste - anche rispetto a quanto, da sempre, è tesi sacrosanta di non pochi bravi operatori della prevenzione- è che stavolta sono state, si scrive, " Acquisite le proposte del tavolo di lavoro.. con il contributo delle associazioni scientifiche di settore.."

La seconda è di dettaglio, ma ben serve a mostrare il nostrano modo di legiferare.

Il DM, che è fonte giuridificata dall'art. 40, c. 2-bis, Dlgs. 81/08, stabilisce la necessità degli accertamenti rispetto all'assunzione di sostanze stupefacenti e di alcol in relazione al lavoro.

Giusto.

Nessuno si cura, però, di modificare il comma 4-bis dell'art. 41 Dlgs. 81/08, il quale continua serenamente ad affermare "con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza."

(Lo stesso DDL Sacconi-Fucksia seguita a parlare di "alcoldipendenza" -v. art. 16, c.3, lett.a)- ).

Perlina finale: "Visto, in particolare, l'art. 4, comma 2, del citato decreto 9 luglio 2012, il quale prevede che sentite le associazioni scientifiche del settore, con successivi decreti emanati ai sensi dell'art. 40, comma 2-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, possono essere apportate modifiche relative ai contenuti degli allegati 3A e 3B e alle modalità di trasmissione dei dati;". .."In particolare" il comma è il 3, non il 2.

..quousque tandem!?

## Collana Ergonomia, salute e sicurezza



Paolo Gentile

### **Ergonomia della manutenzione**

Volume a stampa: 12,50 € - Volume eBook: 4,50 €

Per acquisti on line [www.edizionipalinsesto.it](http://www.edizionipalinsesto.it)

Da [www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)

**I lavoratori outdoor e il caldo: disidratazione e stress da calore.** Di

Tiziano Menduto

Il rischio da calore, con particolare riferimento alle alte temperature estive, è un rischio da valutare nelle imprese, con maggiore attenzione laddove siano presenti ambienti particolarmente caldi o lavoratori che operano all'aperto ed esposti alle possibili ondate di caldo della stagione estiva.

Ricordiamo a questo proposito che il D.Lgs. 81/2008 indica l'obbligo di valutare 'tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori', compresi quelli riguardanti i 'gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari' come, ad esempio, i 'lavoratori outdoor' esposti al rischio di danni da calore.

Oltre ai colpi di calore, quali sono gli effetti del caldo sui lavoratori e sulla popolazione esposta?

Per rispondere a queste domande torniamo a sfogliare il documento "**Linee di indirizzo per la prevenzione degli effetti del caldo sulla salute**", nella versione aggiornata del mese di marzo 2013.

Riguardo alle **patologie associate al caldo** le linee guida ministeriali non si soffermano solo sul **colpo di calore**, ma anche su "**disidratazione e ipernatremia ipovolemia**".

Stiamo parlando della condizione "conseguente a profuse perdite idriche, in genere dovute a sudorazione e iperventilazione, in assenza di adeguato reintegro. Si tratta quindi della disidratazione propriamente detta" che si esprime con i sintomi, specie cardiocircolatori e neurologici, dell'ipovolemia (diminuzione volumetrica del sangue nell'organismo) e dell'ipernatriemia (disturbo caratterizzato da un'elevata concentrazione di sodio nel sangue), ma il suo "tempestivo riconoscimento presuppone la conoscenza di alcuni parametri vitali di base, in particolare della frequenza cardiaca e della pressione arteriosa abituali. Infatti, la tachicardia e l'ipotensione ortostatica sono i segni di disidratazione più facilmente rilevabili, ma l'ipotensione ortostatica può preesistere al momento della valutazione e, quindi, non rappresentare da sola un segno d'allarme".

Il documento, che vi invitiamo a leggere integralmente (nella rubrica In libreria), riporta elementi di diagnosi e ricorda i segni e sintomi della disidratazione. Ad esempio tra i **sintomi** si può annoverare: irritabilità, distraibilità, ipersonnia fino alla letargia, astenia, anoressia, scosse muscolari, ... Ma si indica che "naturalmente possono variamente coesistere segni e sintomi del colpo di calore o semplicemente della risposta termoregolatrice

quali sudorazione e tachipnea" (aumento della frequenza respiratoria).

**E che cosa fare nel sospetto di ipernatremia/ipernatriemia ipovolemia?**

Se possibile si possono effettuare specifici esami - indicati nel documento - del sangue e delle urine per verificare il livello di "ipernatremia ipovolemia". Peraltro "in presenza di segni e sintomi compatibili con ipovolemia e ipernatremia non bisogna attendere l'esito degli esami, ma cercare di stimolare subito il paziente a bere in abbondanza. Qualora ciò non sia possibile per scarsa collaborazione, ad esempio per deficit cognitivo, o obiettiva difficoltà d'altra origine, può essere effettuata anche l'idratazione per via endovenosa, ove praticabile a domicilio, attenendosi a delle semplici norme" riportate nelle linee guida.

Veniamo brevemente ad **altri effetti diretti del caldo che si manifestano come sintomi minori:**

- **crampi:** "sono causati da uno squilibrio elettrolitico oppure da una carenza di sodio, dovuta alla perdita di liquidi, oppure derivano da una insufficienza venosa spesso associata ad edema alle caviglie";

- **stress da calore:** "è causato da un collasso dei vasi periferici con un insufficiente apporto di sangue al cervello e si manifesta con un senso di leggero disorientamento, malessere generale, debolezza, nausea, vomito, cefalea, tachicardia ed ipotensione, oliguria, confusione e irritabilità. La temperatura corporea può essere leggermente elevata ed è comunemente è presente una forte sudorazione. La sintomatologia può insorgere durante un'attività fisica in un ambiente eccessivamente caldo, specie in soggetti non acclimatati, con una ridotta efficienza cardiaca (insufficiente compenso in occasione di una diffusa vasodilatazione periferica) a causa di un diminuito volume sanguigno per disidratazione. Se lo stress da calore non viene diagnosticato e trattato immediatamente, può progredire fino al **colpo di calore**";

- **edema:** "è la conseguenza di una vasodilatazione periferica prolungata che causa un ristagno di sangue nelle estremità inferiori che, con l'aumento della pressione intravasale, provoca un travaso di liquidi nell'interstizio. Un rimedio semplice ed efficace è tenere le gambe sollevate ed eseguire di tanto in tanto dei movimenti dolci per favorire il reflusso venoso, oppure, effettuare delle docce fredde agli arti inferiori, dal basso verso l'alto e dall'interno verso l'esterno sino alla sommità della coscia";

- **ipotimia:** "è caratterizzata da un'improvvisa perdita della coscienza. La causa è un calo di pressione arteriosa dovuto al ristagno di sangue nelle zone periferiche

con conseguente diminuzione dell'apporto di sangue al cervello. Lo svenimento può essere prevenuto se, ai primi sintomi, quali vertigini, sudore freddo, offuscamento visivo o secchezza delle fauci, si fa assumere al

paziente una posizione distesa con le gambe sollevate rispetto al cuore".

Riportiamo una breve **tabella** - contenuta nelle linee guida - con segni e sintomi di alcune delle patologie dovute al caldo:

Crampi	Stress da calore	Colpo di calore
Temperatura corporea elevata	(oltre quelli della colonna precedente)	(oltre quelli della colonna precedente)
Sete	Nausea/Vomito	Anidrosi Delirio/convulsioni/coma
Crampi muscolari	Mal di testa	Blocco renale
Sudorazione	Malessero/mialgia	Necrosi epatica
Tachicardia	Ipotensione	Iperventilazione
	Lipotimia/sincope	Edema polmonare
	Oliguria	Aritmia cardiaca
	Sbandamento	Rabdomiolisi
	Confusione	Shock
	Irritabilità	Coagulazione intravascolare diffusa

(FONTE: American Family Physician June 1, 2002)

Concludiamo, infine, che per tutti coloro, ad esempio i lavoratori outdoor, che sono spesso esposti alle radiazioni solari e alle [ondate di calore](#), ci possono essere anche **effetti indiretti del caldo**.

Gli effetti indiretti possono ad esempio riguardare "l'aggravamento di condizioni patologiche preesistenti; essi rappresentano il

risultato dell'incapacità dell'organismo di mettere in atto una risposta omeostatica adeguata, per cause anche molto differenti tra loro". Si segnala che

"potenzialmente tutte le patologie croniche espongono a un rischio maggiore di mortalità in presenza di condizioni di caldo estremo".

Per approfondire il tema del modello operaio italiano di lotta per la salute la sicurezza nei luoghi di lavoro negli anni '70 e '80, consigliamo la lettura di:



### Collana Ergonomia, salute e sicurezza

Paolo Gentile

**La fabbrica e l'accademia** - Lezioni di ergonomia

con prefazione di Renzo Raimondi

Volume a stampa: 12,50 € - Volume eBook: 8,00 €

Per acquisti on line [www.edizionipalinsesto.it](http://www.edizionipalinsesto.it)



Per essere sempre aggiornato sulle novità pubblicate sul sito: [Seguici su Twitter.](#)

## Appuntamenti



**SAFETY EXPO 2016**, il convegno esposizione a partecipazione gratuita che le riviste **Antincendio** ed **Ambiente & Sicurezza sul lavoro**, organizzano a Bergamo Fiera il 21 e 22 settembre prossimi.

[Programma degli eventi](#)

[Scheda di registrazione gratuita](#)

---

**Bologna 21 ottobre 2016, ore 8.30 – 13.00**

**Convegno nazionale: [Campi Elettromagnetici nei luoghi di lavoro.](#)**

**Legislazione, Valutazione, Tutela.**

nell'ambito di AMBIENTE-LAVORO 2016 Salone Nazionale della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

quartiere fieristico di Bologna - SALA SINFONIA

### PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE

Stiamo predisponendo un calendario di seminari di presentazione del nuovo volume di Paolo Gentile, **Osservare ed interpretare il lavoro attraverso l'esperienza dei lavoratori** (Modelli di intervento e metodologie di analisi dell'organizzazione), edizioni Palinsesto. I seminari, sul tema della soggettività dei lavoratori nella valutazione dei rischi, saranno a partecipazione gratuita con l'impegno ad acquistare una copia del volume in formato cartaceo che avrà un costo di 15 €.



I lettori che volessero organizzare un seminario gratuito presso la loro città possono prenotarlo scrivendo a [info@rs-ergonomia.com](mailto:info@rs-ergonomia.com), occorre solo mettere a disposizione un locale adeguato.

## OSSERVATORIO

In questa rubrica ospitiamo contributi e segnalazioni che provengono dai nostri lettori, in questo numero presentiamo:

### **Occorrerà rimetter mano alla legislazione per restituirle quell'anima ...**

Di Paolo Gentile



Ampi stralci del testo sono tratti da Paolo Gentile, *Osservare e interpretare il lavoro attraverso l'esperienza dei lavoratori*, Palinsesto 2016

... Non v'è dubbio che la storia sindacale, nel nostro paese, abbia influenzato la normativa che prenderà avvio alla fine del secolo, se nel 1985, con un decennio d'anticipo sul D.Lgs.626, Renzo Raimondi poteva scrivere *“è forse anche utile ricordare che in Italia, a differenza di altri paesi industriali, i miglioramenti nelle condizioni di lavoro si sono determinati non tanto per l'intervento legislativo e degli organi di controllo pubblico quanto piuttosto come risultato dell'intensa dinamica contrattuale che ha interessato l'intero tessuto industriale.*

*Alcune linee guida, molto diverse da quelle del passato e da quelle di altri paesi come, ad esempio, quelle del rifiuto della monetizzazione della salute, della non delega, del ruolo centrale del gruppo omogeneo dei lavoratori nell'analisi e validazione dell'ambiente, hanno diretto l'azione sindacale in materia durante tutti gli anni '70”.*<sup>1</sup>

Negli anni '80 l'attenzione all'ambiente e all'organizzazione del lavoro lascerà spazio a nuovi problemi quali la crisi dell'unità sindacale, la ristrutturazione e l'automazione industriale con i suoi problemi occupazionali. Dovranno arrivare, a partire dagli anni '90, le norme legislative a porre nuovamente all'ordine del giorno le tematiche della sicurezza sul lavoro.

*Va riconosciuto che la normativa europea, da cui promana l'attuale legislazione italiana, si è per un verso contraddistinta per un approccio “partecipativo” mentre per altro verso ha tendenzialmente “messo nell'angolo” la contrattazione collettiva come potenziale fonte di standard minimi di tutela, lasciandole di fatto un ruolo ben più marginale di previsione di regole (e pratiche) “virtuose”, ma che vengono per così dire in seconda linea rispetto all'adeguamento richiesto agli standard obbligatori di tutela.*<sup>2</sup>

Concetto questo ben esposto in una intervista che Diego Alhaique ha realizzato con Giovanni Berlinguer, uno dei protagonisti dal punto di vista politico e scientifico di quella stagione di lotte per conquistare il diritto alla salute e sicurezza dei lavoratori.

*Negli anni Sessanta e Settanta l'Italia è stato il paese che ha avuto la stagione più ricca di lotte sindacali e di sostegno popolare, ma anche di mobilitazione dei sindacati, per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, con la parola d'ordine: la salute non si vende. ... C'è stata negli anni Ottanta la stagione dei regolamenti, che ha sostituito quella dei movimenti, delle lotte e delle conquiste. Ad esempio, il decreto 626 e altri strumenti dell'UE riguardanti singole lavorazioni, rischi specifici ecc., hanno introdotto giustamente un sistema di regole per le aziende ma forse hanno fatto perdere l'anima alla lotta per la prevenzione. Per le aziende il decreto ha significato più un modo di porsi in regola, al riparo da sanzioni, anche con molti vantaggi, che non il seguire e il prevenire la condizione reale della produzione e lo stato di salute e di sicurezza delle singole*

<sup>1</sup> Renzo Raimondi in D.De Masi, F.O. Buratto, A. Cascioli, G. De Santis, R.Raimondi, F. Vacirca, A.M. Ventrella - *Il lavoratore post-industriale*, Franco Angeli 1985

<sup>2</sup> Gaetano Natullo, “Nuovi” contenuti della contrattazione collettiva, organizzazione del lavoro e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori - *I WORKING PAPERS DI OLYMPUS* – 5/2012



*persone. Queste leggi, cioè, sono valse più a prevenire i guai aziendali che non le malattie, e forse bisogna ritornare su questo strumento per renderlo più partecipativo...*<sup>3</sup>

Proprio lo smantellamento dei Consigli di fabbrica e la rottura dell'unità sindacale, sono stati tra le cause che hanno fatto smarrire *l'anima delle lotte per la prevenzione*, che indica Berlinguer il quale suggerisce che occorrerà rimettere mano alla legislazione per restituirle quell'anima...

Il senatore Maurizio Sacconi e la senatrice Fucksia sembrerebbe abbiano raccolto il suggerimento di Giovanni Berlinguer, con la presentazione del Disegno Di Legge (DDL) che secondo le intenzioni dichiarate nell'art.1 si porrebbe l'obiettivo di promuovere il miglioramento sostanziale della salute e della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, riducendo al contempo gli adempimenti formali delle imprese.

Per raggiungere tale risultato con l'approvazione del DDL si vorrebbe abrogare il Titolo I del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, mentre i successivi titoli verrebbero sostituiti entro 6 mesi da un decreto legislativo.

Il DDL viene presentato con una analisi preliminare che si richiama ad alcuni elementi problematici che certamente esistono, che si sono stratificati, accordo dopo accordo, che si vanno ad aggiungere, per complicarla, alla normativa. Ovviamente negare che ci siano elementi di burocratizzazione eccessiva inseriti per consentire la sopravvivenza di una sovrastruttura di rappresentanti delle parti sociali ed esperti, che deve essere ripulita non aiuterebbe a capire che la soluzione non può essere quella proposta, di sostanziale smantellamento della legislazione attuale.

Nella premessa al DDL si elencano i motivi sociologici che renderebbero non più procrastinabile un intervento sulla legislazione, si afferma che:

- Siamo di fronte al passaggio da modelli organizzativi verticali, nei quali il lavoratore esegue pressoché meccanicamente ordini gerarchicamente impartiti, a modelli orizzontali ove il lavoro si svolge per cicli, fasi, obiettivi, risultati.
- Occorre coniugare condizioni di lavoro più sicure e regole d'impresa più funzionali alla competizione globale ove molti concorrenti operano nella massima sregolatezza.

Ma si afferma anche che *la normativa di salute e sicurezza vigente in Italia – in larga parte contenuta nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è assolutamente coerente con le pertinenti direttive comunitarie e individua elevati livelli di tutela per ogni lavoratore, pubblico e privato. Tuttavia, essa si caratterizza per la sua eccessiva complessità, legislativa e di attuazione.* Motivo che sembrerebbe far propendere per una difesa dell'attuale legislazione che avrebbe bisogno solo di una riduzione di complessità

Personalmente sono d'accordo con molte delle singole affermazioni che vengono fatte nella premessa, seppure occorre andare oltre la superficie di un'analisi che appare molto semplicistica. Non si può non riconoscere che i modelli organizzativi si stiano evolvendo verso forme che solo pochi avevano previsto negli anni in cui si è formata l'attuale legislazione, seppure nella società moderna non esiste un unico modello idealtipico che può descrivere il mercato del lavoro, il quale assume forme diversissime che convivono e si confrontano: da modelli organizzativi che pensavamo scomparsi che rischiano di somigliare allo sfruttamento della schiavitù (alcuni settori agricoli che utilizzano braccianti stranieri, e non solo, forniti dal caporalato) fino alle moderne forme di *lavoro agile*; alla crescita dell'utilizzo di professionisti e lavoratori autonomi, che si sostituiscono e si affiancano al tradizionale lavoro subordinato; alle vecchie forme organizzative verticali sulle linee di montaggio si vanno sostituendo nuovi paradigmi organizzativi che richiedono al lavoratore un impegno cognitivo e di partecipazione.

La massima sregolatezza nei comportamenti la troviamo anche tra molti soggetti nazionali che finiscono per affermarsi nella competizione grazie al non rispetto delle norme e dei contratti. Ovvero nello spazio economico coesistono modelli organizzativi molto diversi tra loro: rappresentare il dibattito come una competizione tra i sostenitori di un modello organizzativo arcaico e piramidale e i sostenitori dei moderni modelli orizzontali, gli uni difensori di una vecchia legislazione e gli altri di un'esigenza di rinnovamento non avrebbe senso e sarebbe fuorviante. In nessun caso si può giustificare l'abolizione del D.Lgs.81 che con il titolo I rappresenta una filosofia di intervento nel sistema salute e sicurezza, una vera e propria metodologia valida per qualsiasi tipologia di organizzazione.

<sup>3</sup> Diego Alhaique, *Il riscatto del lavoro*, su "Il mese" inserto di Rassegna sindacale luglio 2006.

Anzi proprio questa coesistenza di modelli diversissimi ci suggerisce di tener fermi alcuni principi legislativi che rappresentano una premessa al testo unico:

- l'art. 2087 del nostro codice civile, il regio decreto 16 marzo 1942 n.262, che recita "L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".
- La nostra costituzione repubblicana, ha rafforzato questo principio, con l'art.41 *L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.* ...
- ... La L.300/1970 (Statuto dei diritti dei lavoratori), interviene con una innovazione fondamentale, all'art. 9 dispone che i lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

Proprio quanto affermato nella premessa del DDL non può suggerire quel salto illogico di smantellamento sostanziale della normativa attuale, ma eventualmente richiede un impegno per una sua effettiva semplificazione, sburocratizzazione e smantellamento della sovrastruttura cresciuta all'ombra della rappresentanza degli interessi.

I proponenti il DDL dichiarano con il loro art. 13 *la "centralità" della consultazione e partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti con riferimento alla gestione di tutte le questioni che riguardano la salute e sicurezza durante il lavoro.*

Credo che per restituire un'anima partecipativa alla legislazione occorra ridimensionare la figura del *tecnico* che in questi anni ha assunto un ruolo preponderante. Gli *esperti* che devono adeguare le aziende alla normativa hanno finito per emarginare i lavoratori che hanno delegato a loro, al legislatore, alla magistratura, la ricerca di soluzione ai problemi presenti nel luogo di lavoro: un ruolo da ridimensionare a favore di una maggiore partecipazione dei lavoratori.

La soluzione proposta va esattamente nella direzione contraria: secondo i proponenti *occorre fare in modo che ai soggetti con riconosciute competenze, quali risultanti dallo svolgimento della professione nell'ambito di ordini o comunque in materia di salute e sicurezza (ad esempio il medico del lavoro o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione), venga consentito di aiutare le aziende nella gestione della complessa normativa prevenzionistica, anche per mezzo della "certificazione" della adozione delle misure di prevenzione e gestione del rischio, alla quale venga attribuita – fermo restando la facoltà del Giudice di verificare la veridicità della relativa dichiarazione – valenza esimente rispetto alle responsabilità antinfortunistiche.* Questo scarico di responsabilità (tutta da verificare, in giudizio, in caso di infortunio o malattia professionale) oltre ad avere segno contrario, ad avviso di chi scrive, rispetto i citati artt. 2087 del C.C., 41 della Costituzione e 9 della L.300/1970, finisce per dare maggiore rilievo alle figure degli "esperti" ed emarginare ancora di più i lavoratori e i loro rappresentanti.

Mentre non ritengo vera l'affermazione che l'attuale normativa imporrebbe *in modo indistinto a tutti i datori di lavoro l'adozione – tendenzialmente assistita da sanzione penale – delle stesse misure di tutela, progettate avuto riguardo al modello di una impresa manifatturiera, strutturata e organizzata in modo tradizionalmente gerarchico.* La sanzione penale può essere in alcuni casi specifici inappropriata ed eventualmente rivista, ma in realtà l'applicazione correttamente intesa della metodologia individuata nel testo unico produce risultati assai diversi da impresa ad impresa a seconda delle loro caratteristiche, complessità e settore di intervento, certo prevede che:

- tutti effettuino una valutazione dei rischi, che sarà però diversa da azienda ad azienda, per complessità e per l'individuazione di rischi diversi, a meno che il consulente non utilizzi la tecnica del copia e incolla;
- tutti i lavoratori vengano informati e formati rispetto ai rischi presenti nel proprio lavoro, e la formazione dovrebbe essere diversa in funzione dei risultati della valutazione dei rischi, a meno che non venga affidata a formatori che abbiano imparato un'unica lezione da ripetere a memoria in tutte le occasioni, senza il coinvolgimento dei lavoratori;

- per alcuni lavori occorrerà adottare mezzi di protezione collettivi ed individuali, diversi da caso a caso, che in altre situazioni non occorreranno;
- in base ai risultati della valutazione dei rischi si stabiliranno protocolli di sorveglianza sanitaria diversi per ciascun gruppo omogeneo di lavoro;
- tutti gli anni nelle aziende con oltre 15 dipendenti si organizzeranno riunioni periodiche di verifica del lavoro svolto e pianificazione dei miglioramenti attesi.

Ogni azienda se effettuerà con efficacia le norme avrà un risultato diverso da tutte le altre. Il problema semmai è che per un eccesso di burocratizzazione ed il proliferare di regole che vorrebbero dettare fin nei minimi particolari ogni azione da compiere si rischia di finire ostaggi di consulenti produttori di carte conformi.

*Se è vero che l'Unione europea ha ripetutamente sollecitato gli Stati membri a procedere a una semplificazione degli adempimenti connessi alla disciplina della salute e sicurezza sul lavoro soprattutto quando burocratici e documentali, tali da non incidere sui livelli di tutela. E se L'idea dei proponenti è favorire una gestione della salute e sicurezza sul lavoro da parte delle imprese che sia, più di quanto oggi accade, diretta a perseguire in modo sostanziale il rispetto dei livelli di tutela limitando l'utilizzo di risorse aziendali dirette alla realizzazione di adempimenti meramente formali, come ad esempio le notifiche o le comunicazioni. Il DDL dovrebbe individuare le semplificazioni promesse, non limitarsi allo smantellamento sostanziale delle norme.*

Abbiamo fin qui parlato di smantellamento della normativa, laddove altri avrebbero forse usato il termine di semplificazione, la differenza tra i due termini appare chiara già dal semplice confronto tra l'indice del titolo I del D.Lgs.81/08 e l'indice del DDL a firma Sacconi-Fucksia.

Il titolo I del D.Lgs. 81/08 ha il suo fulcro nel capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro che a sua volta è diviso in 8 sezioni:

- La sezione I è dedicata alle misure generali di tutela dove all'art. 15 viene descritta una vera e propria strategia di intervento e nei successivi 12 articoli si descrivono gli obblighi dei diversi attori che si devono occupare di sicurezza sul luogo di lavoro (datore di lavoro e dirigenti, preposto, lavoratori, progettisti, fabbricanti e fornitori, installatori, medico competente, contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione). Nel DDL tutta la sezione viene "semplificata" in 5 articoli che neanche prendono in considerazione alcuni importanti attori del processo di costruzione e mantenimento della salute e sicurezza, come progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori. Non viene previsto che possano esserci degli obblighi non delegabili per il Datore di Lavoro, anzi sembra a chi scrive che sia prevista una attenuazione dei propri obblighi ricorrendo alla certificazione di consulenti a ciò abilitati.
- Le sezioni II dedicata alla valutazione dei rischi, azione fondamentale intorno la quale costruire la propria strategia di intervento, non ha articoli specifici ad essa dedicati.
- La sezione terza dedicata al Servizio di Prevenzione e Protezione (5 articoli) ha come corrispettivo il solo articolo 9 del DDL di otto righe. Così come la sezione V dedicata alla sorveglianza sanitaria (5 articoli nel D.Lgs.81/08) il solo articolo 16 nel DDL; e la sezione VI (gestione delle emergenze) di quattro articoli sostituiti dall'art.10 (primo soccorso, antincendio, evacuazione).
- L'impressione di una improvvisazione colpevole si ha anche andando a leggere gli articoli dedicati alle sanzioni previste per il mancato adempimento delle norme: un solo articolo di otto commi per tutti gli attori del processo di salute e sicurezza e tutti gli obblighi a loro connessi.

La lettura degli articoli citati definisce la differenza tra semplificazione, che intendo come l'eventuale sfontimento di articoli ridondanti quali se ne trovano ad esempio (a mio avviso) nel capo II – Sistema istituzionale, e smantellamento, ovvero l'omissione o l'indeterminazione di disposizioni che sono fondamentali a definire il ruolo di ciascuno dei soggetti interessati alla realizzazione e al mantenimento di un ambiente di lavoro sano e sicuro. Questo DDL, per dirla con le parole di Giovanni Berlinguer sembra più adatto a prevenire i guai aziendali che non perseguire il miglioramento sostanziale della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Recentemente ho proposto nel volume citato, come a mio avviso si potrebbe rimetter mano alla legislazione per restituirle quell'anima partecipativa, ma non è questo il tema che mi sono proposto di affrontare in questa nota.



*In libreria*

**Da [www.portaleagentifisici.it](http://www.portaleagentifisici.it)**

Linee guida del Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome.

**[Microclima, aerazione e illuminazione nei luoghi di lavoro.](#)**

Requisiti e standard – Indicazioni operative e progettuali

In collaborazione con ISPESL – 1 giugno 2006

**Da [www.inail.it](http://www.inail.it)**

Mauro Pellici, Cristina Dentici, Antonio Pizzuti, Cinzia Milana, Sara Stabile, Ghita Bracaletti, Enrico Lo Scudato, Silvia Brena, Stefano Tomelleri, Ivo Lizzola

**[La qualificazione del formatore alla salute e sicurezza sul lavoro tra idealizzazione e valutazione](#)**

Edizione 2016

Francesco Campanella, Maria Antonietta D'Avanzo, Laura Moretti, Domenico Acchiappati, Paolo Giuliani, Fabriziomaria Gobba

**[Proposta di procedura per la gestione dei dispositivi di protezione individuale dalla radiazione X per uso medico-diagnostico: camici e collari per la protezione del lavoratore.](#)**

Edizione 2016

Paolo Gentile,

**Osservare ed interpretare il lavoro attraverso l'esperienza dei lavoratori**

Modelli di intervento e metodologie di analisi dell'organizzazione, edizioni Palinsesto 2016.



Versione Ebook: 4,50 €

Per acquisti on line [www.edizionipalinsesto.it](http://www.edizionipalinsesto.it)

Da [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it)

**LINEE DI INDIRIZZO PER LA PREVENZIONE DEGLI EFFETTI DEL CALDO SULLA SALUTE**

Aggiornamento, Marzo 2013

Da [www.reluis.it](http://www.reluis.it)

A. De Sortis, G. Di Pasquale, M. Dolce, S. Gregolo, S. Papa, G. F. Rettore

**Linee guida per la riduzione della vulnerabilità di elementi non strutturali arredi e impianti**

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Giugno 2009



Paolo Gentile (a cura di)

**La tutela dell'integrità fisica e della personalità morale nel lavoro che cambia.**

Iniziativa nell'ambito della campagna europea 2014-2015: Insieme per la prevenzione e la gestione dello stress lavoro-correlato.

con contributi di: Fernando Cecchini, Vindice Deplano, Marco Immordino, Walter Lamanna, Roberto Panzarani.

Volume ebook: 4,50 €

Per acquisti on line [www.edizionipalinsesto.it](http://www.edizionipalinsesto.it)

Paolo Gentile,

**Osservare ed interpretare il lavoro attraverso l'esperienza dei lavoratori**

Modelli di intervento e metodologie di analisi dell'organizzazione,  
edizioni Palinsesto 2016.



Versione Ebook: 4,50 €

Per acquisti on line [www.edizionipalinsesto.it](http://www.edizionipalinsesto.it)